



IL FUNZIONARIO

Giacomo Valtetta (*)

Firma su Delega del Direttore Provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO PROVINCIALE DI PISA

29 OTT. 2020

Registrato **242P** SERIE III

VERBALE ASSEMBLEA CIF PROVINCIALE DI PISA
di presa d'atto della modifica e di integrazione dello Statuto di
Centro Italiano Femminile C.I.F. Provinciale di Pisa ODV

Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 9:30, presso la sede associativa sita in via G. Mazzini, 138 nel Comune di Pisa, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Provinciale di Pisa, convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 2019 - omissis
2. Adozione Statuto Sociale e suo adeguamento al D.lgs 117/17
3. Approvazione collaborazione con la consigliera Tiziana Panduri - omissis
4. Riflessioni e valutazioni sull'iscrizione del Cif Provinciale, già persona giuridica, nel RUNTS - omissis
5. Varie ed eventuali - omissis

2-Presa d'atto della modifica, in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Riforma del Terzo Settore, e adozione dello Statuto sociale, registrato dal notaio dott.ssa Anna Giuffrida a Roma3 il 28/06/2019 N.15943 serie 1/T e determina delle integrazioni secondo quanto previsto dall'articolo 6 del nuovo Statuto

Alle ore 9:30, in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, la Presidente dell'Associazione dichiara aperti i lavori e propone come Segretaria dell'assemblea la consigliera Maristella Creatini. L'Assemblea approva. La Presidente constata che sono presenti in assemblea n. 7 socie; pertanto riscontra la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 47 dello Statuto vigente.

Presa d'atto della modifica e adozione dello Statuto sociale

La Presidente dell'Associazione relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto sociale. Relaziona altresì sulle risultanze del Congresso straordinario nazionale celebrato a Roma il 22 giugno 2019, che si è concluso con l'approvazione all'unanimità del nuovo Statuto C.I.F. adeguato al Codice del Terzo Settore. La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie approvate nel Congresso Nazionale, redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore. L'assemblea delibera all'unanimità di approvare la presa d'atto della modifica e l'adozione del nuovo Statuto sociale. Il nuovo Statuto registrato con atto del notaio dott.ssa Anna Giuffrida a Roma3 il 28/06/2019 N.15943 serie 1/T, è qui allegato ed è parte integrante di questo verbale.

Determina delle integrazioni secondo quanto previsto dall'articolo 6 del nuovo Statuto

Nel nuovo Statuto è esplicitamente affermato (art. 6) che "ogni C.I.F. si obbliga ad adottare e rispettare lo Statuto, con espressa autorizzazione per i singoli C.I.F. che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite sezioni del RUNTS, una volta istituito, applicandosi, sino ad allora le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle iscrizioni nei rispettivi registri". La Presidente richiama che C.I.F. Provinciale di Pisa è Associazione iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato al n°PRV050414 del Registro Regionale, sezione Provinciale di Pisa, pertanto è considerata Ente del Terzo settore (ETS) di diritto ed è tenuta a modificare la propria

denominazione aggiungendo l'acronimo ODV (Organizzazione di volontariato), mantenendo le relative agevolazioni economiche e fiscali. La Presidente evidenzia altresì quali sono le attività di interesse generale specifiche di C.I.F. Provinciale di Pisa ODV, di cui all'art.5 del D.lgs. 117/2017, più precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

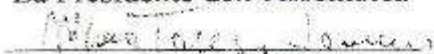
La Presidente dà lettura dello Statuto del Cif Provinciale di Pisa ODV, che riporta esclusivamente quanto concerne il nostro livello territoriale provinciale. Dopo un attento dibattito lo Statuto suddetto viene approvato con voto unanime delle presenti. Lo Statuto del Cif Provinciale di Pisa ODV è parte integrante di questo verbale.

La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che in quanto ODV il medesimo è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dei commi 2 e 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 20 giorni.

Alle ore 12:30, dopo che è stata data lettura ed è stato approvato il presente verbale, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea straordinaria chiude i propri lavori.

La Presidente dell'Assemblea



La Segretaria





CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE DI PISA ODV

In data 21 ottobre 2020, con approvazione unanime, l'Assemblea del Cif Provinciale di Pisa ODV, iscritto al numero PRV050414 del Registro Regionale del Terzo Settore, riunita nella sede legale in Pisa Via G. Mazzini, 138 ha adottato il presente Statuto

L'Assemblea prende atto della modifica in adeguamento al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e accoglie in toto lo Statuto C.I. F. approvato con il Congresso straordinario nazionale celebrato a Roma il 22 giugno 2019; il nuovo statuto è stato registrato con atto del notaio dott.ssa Anna Giuffrida a Roma il 28/06/2019 N.15943 serie1/T.

Nel nuovo Statuto è esplicitamente affermato (art. 6) che *“ogni C.I.F. si obbliga ad adottare e rispettare lo Statuto, con espressa autorizzazione per i singoli C.I.F. che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite sezioni del RUNTS, una volta istituito, applicandosi, sino ad allora le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle iscrizioni nei rispettivi registri”*.

**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMIILE
PROVINCIALE DI PISA**

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata "Centro Italiano Femminile Provinciale di Pisa ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, è un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e per quanto non espressamente indicato si rifà allo statuto del CIF Nazionale.

L'adeguamento delle norme Statutarie alla Riforma del Terzo Settore dello statuto del CIF Nazionale è stato deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019 e il verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato N. PRV050414 del Registro Regionale, sezione Provinciale di Pisa quindi, rispettando il Codice del Terzo Settore e le norme previste all'articolo 6 dello Statuto C.I.F., integra la propria denominazione con ODV, chiamandosi pertanto Centro Italiano Femminile C.I.F. Provinciale di Pisa ODV

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e si impegnano a prestare la propria opera con continuità e gratuitamente secondo le finalità e nell'ambito del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento CIF Nazionale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è apartitica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, devoluzione dell'intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Pisa Via G. Mazzini, 138. L'associazione opera, pertanto, nel territorio provinciale di Pisa. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci. Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

FINALITÀ

Il Centro Italiano Femminile Provinciale di Pisa ODV è un'associazione di donne, senza scopo di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'associazione, in conformità allo Statuto del CIF Nazionale, di cui adotta i principi e il regolamento, opera prevalentemente nell'area dei servizi rivolti a soggetti svantaggiati.

L'associazione persegue il fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone in ordine alla vita sociale e culturale, con particolare riferimento alla crescita dei minori e al benessere delle famiglie e degli anziani.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta

a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività *diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

ADERENTI

L'appartenenza al Cif Provinciale è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza Nazionale e dal pagamento della quota associativa come previsto dallo Statuto Nazionale. Il mancato versamento della quota insieme al recesso o al provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.661 dello Statuto fanno cessare l'appartenenza all'associazione. Partecipano al Cif Provinciale tutti i Cif Comunali di riferimento che hanno sede nella Provincia di Pisa. Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- Esaminare i libri sociali
- Essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Frequentare i locali dell'associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività
- Essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute e documentate
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e

consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare lo Statuto e il Regolamento
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CIF Nazionale

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato delle aderenti.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

E' obbligatorio assicurare tutti i volontari non occasionali, soci e non soci. Le associate che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte anche nel Libro dei Volontari e assicurate contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

COLLABORATORI

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori esterni. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori sono disciplinati da un eventuale specifico contratto, ai sensi del codice del Terzo Settore.

ART. 8

ORGANI

Il CIF provinciale di Pisa ODV esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative; stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove la costituzione dei CIF comunali e la loro attività, offrendo sostegno formativo e organizzativo; attua iniziative di carattere culturale, sociale e politico di rilevanza provinciale in armonia con le

linee programmatiche nazionali.

Sono organi del CIF Provinciale di Pisa ODV:

- a) Congresso Provinciale;
- b) Consiglio Provinciale;
- c) Presidenza Provinciale.
- d) Presidente Provinciale.

Congresso Provinciale composizione e compiti

Il congresso provinciale è organo deliberante del CIF provinciale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali. È composto dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali.

Ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e linee quadriennali di rilevanza provinciale e verificarne l'attuazione;
- b) eleggere al suo interno le rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali al congresso nazionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei principi di democraticità pari opportunità, ed eguaglianza e di elettività delle cariche sociali di cui all'art. 25 C.T.S.;
- c) eleggere, nei CIF con almeno tre comuni, al suo interno ogni quattro anni le componenti del Consiglio provinciale, tra cui una rappresentante delle giovani aderenti.

In assenza del Consiglio provinciale ha inoltre i compiti indicati all'art. 18 lettere a) b) c) d) e) f).

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio provinciale; quattro volte in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che un terzo delle componenti lo richieda.

Consiglio Provinciale: composizione e compiti

In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 17 lettera c) è composto da un numero di membri (rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali e rappresentanti delle Presidenti Comunali della Provincia, elette nel Congresso Provinciale) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale ed è organo deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso.

Ha il compito di:

- a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri la presidente, la vicepresidente (o due vicepresidenti) e la presidenza provinciale;
- b) promuovere la costituzione dei CIF comunali affiancandone l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale;
- c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF Provinciale, di cui alla Sezione V dello Statuto Nazionale;

- d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il congresso provinciale;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio.

È convocato dalla Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall'art.n.69 dello Statuto Nazionale.

Presidenza Provinciale - composizione e durata

La presidenza provinciale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri della Presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività. La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione la Presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una terna proposta dal congresso o dal consiglio. La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria. La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Presidenza Provinciale

La presidenza Provinciale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo. Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere del congresso e se costituito del Consiglio Provinciale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia;
- c) offrire consulenza ai CIF comunali;
- d) proporre al congresso le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione associativa provinciale, di cui alla Sezione V dello Statuto Nazionale;
- e) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, riutilizzazione dei beni del CIF provinciale, i rapporti con i terzi;
- f) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte in ambito provinciale che sottopone al congresso e successivamente invia al CIF nazionale;
- g) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del Congresso Provinciale, che convoca senza indugio per la ratifica.

Presidente provinciale

La presidente rappresenta il CIF Provinciale di Pisa ODV, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni provinciali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIF Provinciale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

ART. 9

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si identificano nella Presidente, nella Vicepresidente, nelle Consigliere, nella Tesoriera e nella Segretaria.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. La carica della Presidente Provinciale ha la durata di quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio (Statuto del CIF Nazionale – art 51 SEZIONE VII)

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10

AUTONOMIA E MEZZI FINANZIARI

Il Cif Provinciale di Pisa ODV

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Entrate ed altri mezzi finanziari

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività da:

- contributi pubblici locali, nazionali ed internazionali

- erogazioni liberali e contributi privati
- contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi
- da finanziamenti per servizi resi
- da proventi derivanti da attività da esso gestite
- donazioni, legati, eredità
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie per volontà unanime di tutte le aderenti, espressa in assemblea straordinaria formalmente convocata, e su delibera del consiglio in cui sono indicate le cause dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Le giacenze finanziarie – qualora esistano – saranno devolute, con le modalità previste dagli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché dalle altre leggi vigenti all'atto scioglimento, in favore di organizzazioni che operino in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto o comunque organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- Statuto CIF

- Regolamento CIF
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- Codice civile e leggi speciali in materia

3 2429 29/10/2020

0,00
0,00
0,00
0,00

TZ420L002429000KB
codice identificativo
per eventuali adempimenti

ESENTE

TZ4